



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE

PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 12/2008

Registro Generale: 1893/2007

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI

ETTORE MANCA

MASSIMILIANO BALLORIANI

Presidente

Primo Ref.

Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **09 Gennaio 2008**

Visto il ricorso 1893/2007 proposto da:

MIALI MARTINO

rappresentato e difeso da:

RECCHIA GASPARE

con domicilio eletto in LECCE

VIA LUPIAE,12

presso

VIOLA LUIGI

contro

COMUNE DI MARTINA FRANCA

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

CIMAGLIA OLIMPIA

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso

QUINTO PIETRO

e nei confronti di

ALBANO BERNARDO, n.c.;

e nei confronti di
MIRABILE ANGELA, n.c.;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'atto di revoca di funzioni prot. n. 23020 del 17/10/2007 e notificato il medesimo giorno con il quale il Sindaco del Comune di Martina Franca ha disposto la revoca del decreto n. 17399 del 30/7/2007 e dell'atto prot. n. 18474 del 21/8/2007; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Udito il relatore Primo Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI e uditi altresì per le parti l'Avv. Recchia e l'Avv. Quinto;

Considerato che le dimissioni presentate da altri componenti della Giunta non giustificano di per sé la revoca dell'assessore che non ha aderito al medesimo comportamento abdicatorio;

Considerato che l'annunciata composizione della Giunta con elementi a scelta c.d. "tecnica" non può essere neppure essa ragione di per sé valida e sufficiente a togliere la legittimazione alla gestione della cosa pubblica ai consiglieri eletti direttamente dai cittadini sulla base del programma politico-amministrativo dagli stessi proposto agli elettori con l'adesione ad una lista;

Considerato, nel caso, che la revoca del ricorrente assessore non reca alcun rilievo a lui riferibile né in termini di venuta meno della fiducia con il Sindaco, né in termini di sua inadeguatezza a svolgere nell'interesse pubblico l'attività ad esso conferita con la nomina;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 1893/2007) la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende la revoca impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 09 Gennaio 2008

Aldo RAVALLI – Presidente

Massimiliano BALLORIANI – Estensore

Publicata mediante deposito
in Segreteria il 09 gennaio 2008